

VII.14/1

Repertorio numero 41094 Accolta numero 18724

ATTO INTEGRATIVO A CONVENZIONE

- REPUBBLICA ITALIANA -

Bergamo, 21 (ventuno) marzo 2012 (duemiladodici).

Nel mio studio in Via Divisione Julia, n.7.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio alla residenza di Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, sono presenti i signori:

Tadè arch.Dario, nato a Bergamo il 2 dicembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede municipale, architetto, codice fiscale TDA DRA 62T02 A794W, che interviene al presente atto nella sua qualifica di Responsabile di area e direzione di Pianificazione Urbanistica, ed in quanto tale in rappresentanza, del

"COMUNE DI BERGAMO"

con sede a Bergamo in Piazza Matteotti n.27, (codice fiscale 80034840167, Partita IVA 00636460164), nominato con Decreto del Sindaco di Bergamo n.68, in data 9 marzo 2012, munito dei necessari poteri in forza della delibera della Giunta Comunale n.50-12 Registro G.C., n.43-12 Prop.Del. in data 29 febbraio 2012, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "A", richiamata la Determinazione del Dirigente di Divisione Territorio e Ambiente n.1735 Registro Determinazioni (n.252 Registro Direzione), in data 22 luglio 2009;

Vigani Luigi, nato a Sovere (BG) il 19 febbraio 1922, domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua qualifica di Socio Amministratore, ed in quanto tale legale rappresentante, della società

"IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C."

con sede a Sovere (BG) in Piazza Repubblica n.5, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo con codice fiscale e Partita IVA numero 00212000160, R.E.A. numero BG-53270, munito dei necessari poteri come a risultanza dei documenti depositati e iscritti nel competente Registro delle Imprese. Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali


PREMESSO

- che in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 Registro (n.107 Prop. Del./2006) in data 16 gennaio 2007, il COMUNE DI BERGAMO ha approvato il Piano per l'Edilizia Economica Popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962 n.167 e successive modifiche ed integrazioni, il "Piano di Zona 167";

- che con atto in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 di mio repertorio, registrato a Bergamo 2 il 27 agosto 2009 al n.13121 Serie 1T e trascritto a Bergamo il 28 agosto 2009 ai numeri 54749/34470, 54750/34471 e 54751/34472, in esecuzione alla Determina Dirigenziale n.1735 Registro Determinazioni in data 22 luglio 2009, in un Primo luogo la società "IMPRESA EDILE

Registrato a Bergamo 2
il 14 aprile 2012
n.5159 Serie 1T

Trascritto a Bergamo
il 17 aprile 2012
n.16782/10998



VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C." ha ceduto al COMUNE DI BERGAMO aree ricomprese nel suddetto "Piano di Zona 167", in particolare facenti parte del Comparto n.17 Via Calvetti/Moroni, ed in secondo luogo il COMUNE DI BERGAMO ha assegnato in proprietà alla stessa società "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.", ai sensi dell'articolo 35 ex lege n.865/71, le aree a destinazione urbanistica residenziale comprese nel detto Comparto n.17 Via Calvetti/Moroni del "Piano di Zona 167", per consentire la costruzione di edifici per una volumetria residenziale complessiva non superiore a mc.16.100,00 (sedicimilacent) e una volumetria di mc.1.100,00 (millecent) destinata a servizi e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico;

- che l'area trasferita dal COMUNE DI BERGAMO alla società "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C." per consentire la costruzione di edifici con una volumetria residenziale complessiva non superiore a mc.16.100,00 e una volumetria di mc.1.100,00 da destinare a servizi e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico, sita in

Comune di Bergamo censuario Boccaleone

è stata oggetto di atti di aggiornamento catastale e oggi è occupata dal complesso immobiliare costituito da edifici e aree pertinenziali, il tutto identificato con il mappale **16341** (Ente Urbano) di are 40.49 del foglio 84, e censito nel Catasto dei Fabbricati, al foglio **84**, con i mappali **16341/1** e **16341** subalterni da **701** a **812**.

Confini: da un lato con il mappale 21, da un secondo lato con i mappali 9921, 5179, 9922, 16256, 16257 e 6207, da terzo lato con mappale 16323, da quarto lato con mappale 16324;

- che il COMUNE DI BERGAMO con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 febbraio 2012 (n.50-12 Registro G.C.), in merito alle vigenti norme relative alle "Opere di urbanizzazione" da realizzare in attuazione di interventi edilizi di tipo economico/popolare di cui al "Piano di Zona 167" regolarmente convenzionati, ha decretato di specificare le modalità applicative per l'esecuzione degli interventi riferiti ad alcune convenzioni in essere, previa formale richiesta dei soggetti attuatori interessati, mediante un'integrazione da apportare all'articolo di convenzione relativo alle "Opere di urbanizzazione";

- che la società "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.", quale Soggetto Attuatore dell'intervento edilizio facente parte del Comparto n.17 Via Calvetti/Moroni del "Piano di Zona 167", convenzionato con il citato atto in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 di mio repertorio, ha richiesto al COMUNE DI BERGAMO l'integrazione della convenzione;

- che il COMUNE DI BERGAMO ha accolto favorevolmente la richiesta della società "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.".

TUTTO QUANTO PREMESSO


Il COMUNE DI BERGAMO e la società "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.", come sopra rappresentati, intendono con il presente atto procedere all'integrazione dell'atto in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 27 agosto 2009 al n.13121 Serie 1T e trascritto a Bergamo il 28 agosto 2009 ai numeri 54749/34470, 54750/34471 e 54751/34472, e nello specifico all'integrazione dell'articolo 4 relativo alle "Opere di Urbanizzazione", il tutto in esecuzione e conformità delle prescrizioni decretate con la delibera della Giunta Comunale in data 29 febbraio 2012 (n.50-12 Registro G.C.), pertanto convengono e stipulano quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Le Parti dichiarano che l'esecuzione dell'intervento edilizio di tipo economico/popolare facente parte del "Piano di Zona 167" che interessa il compendio immobiliare sopra indicato avviene in conformità alle norme dell'originario atto di convenzione in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 di mio repertorio, con la precisazione che **l'articolo 4 relativo alle "Opere di Urbanizzazione", alla fine dell'ultimo capoverso, viene integrato come segue:** "Ai sensi dell'art.16, comma 2-bis, del D.P.R. n.380/2001, introdotto dall'art.45, comma 1, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n.214/2011, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia possono essere eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n.163/2006, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 25% (venticinque per cento), pari alla media mediata dei ribassi d'asta in esito a gare già esperite per altri comparti del P.d.Z. vigente, ovvero per la realizzazione da parte del Comune di opere pubbliche della medesima tipologia, sull'importo effettivo delle opere da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza dei Servizi dagli Uffici Comunali competenti, prima del rilascio del relativo Permesso di Costruire".

Si allega al presente atto sotto la lettera "B", il "Foglio Condizioni" contenente la descrizione, le modalità di esecuzione e le caratteristiche da mantenere riferite alle opere di urbanizzazione da realizzare in esecuzione all'intervento edilizio in oggetto. Il detto "Foglio Condizioni" modifica ed integra quello già allegato sotto la lettera "E" all'atto in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 di mio repertorio.

3) Rimangono ferme ed inalterate tutte le restanti clausole e pattuizioni contenute nella convenzione di cui al citato atto in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 di mio repertorio per la realizzazione dell'intervento edilizio di tipo economico/popolare facente parte del Comparto n.17 Via Calvetti/Moroni del "Piano di Zona 167".



4) Si chiede la trascrizione della presente modifica di convenzione, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Direttore dell'Agenzia del Territorio/Servizi di Pubblicità Immobiliare competente.

5) Le Parti sottoscrivono ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 Cod.Civile le previsioni di cui all'art.4, lettera f.

6) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Soggetto Attuatore.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti, signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore dieci e trenta minuti.

firmato: Tadè Dario

firmato: Vigani Luigi

firmato: Armando Santus (L.S.)

ALLEGATO LETTERA "A"
ALL'ATTO N. 41994/18724 REP

N. 0050-12 REG G.C.
N. 0043-12 Prop. Del



COMUNE DI BERGAMO

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n° 445
si attesta che la presente copia redatta su n.

..... facciate, è conforme all'originale
esistente agli atti di questo Comune.



AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

Arch. DARIO TADEI

20 MAR. 2012

COMUNE DI BERGAMO
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Specificazioni delle modalità applicative di alcune convenzioni già sottoscritte per l'attuazione di interventi di edilizia di tipo economico-popolare ricompresi nel Piano di Zona 167, alla luce dell'art. 45 D.L. 201/2011, convertito senza modifiche con L. 214/2011, in tema di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia a carico del titolare del permesso di costruire senza ricorso alle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 163/2006.....

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE NEL GIORNO:

29/02/2012

**PRESIDENTE
FRANCO TENTORIO**

GIANFRANCO CECI	Vice-Sindaco
MASSIMO BANDERA	Assessore
LEONIO CALLIONI	Assessore
TOMMASO D'ALOIA	Assessore
ENRICO FACOETTI	Assessore
ENRICA FOPPA PEDRETTI	Assessore

Pres	Ass
si	
	si
	si
si	
si	
si	

CRISTIAN INVERNIZZI	Assessore
DANILO MINUTI	Assessore
MARCELLO MORO	Assessore
ANDREA PEZZOTTA	Assessore
ALESSIO SALTARELLI	Assessore
CLAUDIA SARTIRANI	Assessore


Pres	Ass
si	
	si
si	
si	
si	
si	

E' presente il Sindaco FRANCO TENTORIO

Sono presenti Assessori n 9

Sono assenti Assessori n 3

Partecipa il Segretario Generale DANIELE PEROTTI



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'Assessore all'Edilizia privata, Politiche della casa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 c. 2 dello Statuto comunale.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

- 1) Di specificare, per i motivi in proposta indicati, le modalità applicative di alcune convenzioni in essere per l'attuazione degli interventi di edilizia economico-popolare di cui al P.d.Z. 167, previa formale richiesta dei soggetti attuatori interessati, mediante un'integrazione alla fine dell'ultimo capoverso del vigente articolo relativo alle "Opere di urbanizzazione", come segue:

"Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art. 45, comma 1, del D.L. n. 201 del 6/12/2001, convertito con L. 214/2011, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia possono essere eseguite direttamente dal soggetto attuatore, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 25% - pari alla media mediata dei ribassi d'asta in esito a gare già esperite per altri comparti del P.d.Z. vigente, ovvero per la realizzazione da parte del Comune di opere pubbliche della medesima tipologia - sull'importo effettivo delle opere da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza dei Servizi dagli Uffici Comunali competenti, prima del rilascio del relativo permesso di costruire".

- 2) Di apportare la suddetta integrazione agli artt. 1 e 2 del Foglio condizioni, quale parte integrante e sostanziale delle convenzioni oggetto di adeguamento.
- 3) Di riconfermare le restanti pattuizioni delle convenzioni già stipulate per quanto non integrato con la presente deliberazione.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa, né diminuzione di entrata.

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

SERVIZIO
13 FEB. 2012
FINANZIARIO

DICHIARARE IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE



DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
27 FEB. 2012
GIUNTA COMUNALE

9
50

AREA: Politiche del Territorio
DIREZIONE: Pianificazione Urbanistica
SERVIZIO: Sviluppo Territoriale e Politiche della Casa

Bergamo,

On.le Giunta Comunale

Sede

N° 0043-..... Prop. Del.
N° 0006-12..... Prop. Dir.

OGGETTO: Specificazioni delle modalità applicative di alcune convenzioni già sottoscritte per l'attuazione di interventi di edilizia di tipo economico-popolare ricompresi nel Piano di Zona 167, alla luce dell'art. 45 D.L. 201/2011, convertito senza modifiche con L. 214/2011, in tema di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia a carico del titolare del permesso di costruire senza ricorso alle procedure ad evidenza pubblica di cui al D. Lgs. 163/2006.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 Reg./n. 107 Prop. Del./2006 del 16/01/2007 è stato approvato il Piano per l'edilizia economico popolare di cui alla L. 18/04/1962 n. 167 e s.m.i., con previsione di una perequazione di comparto (solidarietà progettuale ed economica di ciascuna proprietà inserita nel perimetro del singolo comparto) e di una solidarietà economico globale per tutti gli interventi previsti dal Piano;
- in particolare, il corrispettivo di alienazione o di concessione del diritto di superficie delle aree comprese nel Piano è stato determinato tenendo conto dei costi complessivi sostenuti o da sostenersi da parte del Comune per l'acquisizione di tutte le aree e per la loro urbanizzazione, ai sensi dell' art. 16 L. 51/1982.
- al medesimo principio di solidarietà è sottesa la determinazione del contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria come determinato in sede di previsto Programma pluriennale d'attuazione del Piano di Zona, approvato con provvedimenti consiliari in data 26/11/2007 n. 169 Reg.C.C.- n. 85/29 Prop. Del. (triennio 2007-2009), con integrazione in data 18/09/2008 n. 114 Reg. C.C. -n. 40 Prop. Del, ed in data 8/02/2010 n. 26 Reg. C.C.- n. 108/2009 Prop. Del. per il triennio 2010/2012;
- pertanto, i costi complessivi di acquisizione e urbanizzazione di tutte le aree inserite nel Piano sono oggetto di ripartizione pro quota tra i singoli comparti d'intervento, al fine della rifusione a favore del Comune di tutte le spese sostenute ai fini della realizzazione degli interventi ivi previsti.
- le convenzioni con gli assegnatari delle aree interessate dai predetti interventi sono state stipulate con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 13, L. 865/1971 e s.m.i. secondo i criteri generali già contenuti nella deliberazione consiliare n. 274/32924 p.g. del 20/11/1979 e precedenti in essa richiamati, con

le integrazioni e modifiche introdotte dalla L. 662/1996 e recepite con delibera Giunta Comunale del 19/06/1998 n. 615/31316 P.G.;

- nelle convenzioni all'uopo stipulate è stato previsto che, a scomputo totale dell'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione, l'operatore acquirente (o superficiario) realizzi direttamente le opere di urbanizzazione afferenti l'intervento per un importo presunto complessivo all'uopo determinato, secondo le condizioni e modalità meglio precisate nel "Foglio di condizioni" in allegato alle medesime quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice Contratti), e fatti salvi i poteri di sorveglianza e controllo sulla realizzazione delle opere in capo all'Amministrazione;

- con le convenzioni suddette è stato previsto, altresì, la corresponsione a favore del Comune della differenza - maggiorata degli interessi legali - decorrenti dalla data di stipula dell'atto - tra il costo presunto delle opere nella misura indicata in convenzione e quello derivante dagli esiti delle procedure di gara esperite per l'affidamento delle opere. Al contrario, in caso di eccedenza della spesa sostenuta dall'operatore per la realizzazione delle opere rispetto al costo presunto indicato, il Comune deve provvedere al pagamento della relativa differenza maggiorata degli interessi legali dalla data di ultimazione lavori.

Rilevato che:

- nelle more del rilascio dei relativi permessi di costruire per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative ad alcuni comparti, è intervenuto l'art. 45 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito senza modifiche con L. n. 214/2011, con il quale è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale è prevista, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. 163/2006, a carico del titolare del permesso di costruire quale soggetto attuatore.

- allo stato attuale sussistono sette interventi, per i quali la convenzione è già stata stipulata tra le parti, ma non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

- gli operatori, alcuni dei quali muniti di attestazione SOA e, quindi, abilitati per le categorie dei lavori connessi all'intervento, hanno manifestato la volontà di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria, senza esperire la procedura ad evidenza pubblica di cui al Codice Contratti, in virtù dell'asserita immediata applicabilità del disposto normativo ai casi di specie e della finalità sottesa al medesimo, ovvero l'esecuzione dell'urbanizzazione contestuale e in maniera coordinata con gli interventi principali, nell'ottica di una economicità nell'attuazione degli interventi medesimi.

Considerato che:

- l'intervenuto disposto normativo non contiene alcuna disposizione di diritto transitorio al fine di regolamentare le fattispecie in ordine alle quali le convenzioni sono già state stipulate, ma non sono ancora stati rilasciati i relativi permessi di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti l'intervento;

- dalla lettura del nuovo comma 2 bis dell'art. 16 D.P.R. 380/2001, come confermato dai primi orientamenti dottrinali al riguardo, si evince che l'esecuzione diretta è prevista come eventuale e non obbligatoria;

- a parere della scrivente Direzione risulta opportuno addivenire ad una specificazione delle relative convenzioni in essere, che contemperino l'applicazione del nuovo disposto normativo agli interventi in corso di

attuazione con le pattuizioni delle convenzioni in essere poste a garanzia della sostenibilità economica dell'intervento per il Comune, in ragione delle economie derivanti dai ribassi d'asta in esito alle procedure di gara esperite dall'operatore;

- alla luce di quanto sopra, si rende necessario prevedere, previa formale richiesta dei soggetti attuatori interessati, un'integrazione al vigente articolo delle convenzioni in essere relativo alle "Opere di urbanizzazione", consentendo la possibilità di esecuzione diretta a carico degli operatori delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia (salvo ed impregiudicato il regime di affidamento attualmente vigente per le opere di urbanizzazione secondaria, ovvero la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara);

- quale correttivo a tale modalità di realizzazione, gli operatori si impegnano ad applicare, comunque, una percentuale di sconto pari al 25% - quale media mediata dei ribassi d'asta in esito alle gare già esperite in relazione ad altri comparti del P.d.Z. vigente, nonché in esito alle gare esperite dal Comune per opere pubbliche della medesima tipologia - sull'importo effettivo delle opere di urbanizzazione da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza dei Servizi da parte degli Uffici/Enti competenti, prima del rilascio del relativo permesso di costruire;

- pertanto, l'integrazione da apportare alle fine dell'ultimo capoverso del vigente articolo delle convenzioni in essere "Opere di urbanizzazione" è costituita dal seguente testo:

"Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art. 45, comma 1, del D.L. n. 201 del 6/12/2001, convertito con L. 214/2011, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia possono essere eseguite direttamente dal soggetto attuatore, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 25% - pari alla media mediata dei ribassi d'asta in esito a gare già esperite per altri comparti del P.d.Z. vigente, ovvero per la realizzazione da parte del Comune di opere pubbliche della medesima tipologia - sull'importo effettivo delle opere da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza dei Servizi dagli Uffici Comunali competenti, prima del rilascio del relativo permesso di costruire".

- medesima integrazione deve essere apportata, altresì, al "Foglio condizioni" quale allegato alle convenzioni, in particolare agli articoli 1 e 2 concernenti, rispettivamente, l'impegno alla realizzazione e relative modalità esecutive delle opere di urbanizzazione funzionali ai rispettivi interventi del P.d.Z. 167/62 vigente.

Tutto ciò premesso e considerato

Visti:

- il D.P.R. n. 380/2001, art. 16, comma 2-bis, come introdotto dall'art. 45, comma 1, D.L. 201/2011 convertito senza modifiche con l. 214/2011;

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

SI PROPONE

1. Di specificare, per i motivi in fatto ed in diritto suesposti, le modalità applicative di alcune convenzioni in essere per l'attuazione degli interventi di edilizia economico-popolare di cui al P.d.Z. 167, previa formale

richiesta dei soggetti attuatori interessati, mediante un'integrazione alla fine dell'ultimo capoverso del vigente articolo relativo alle "Opere di urbanizzazione", come segue:

"Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001; introdotto dall'art. 45, comma 1, del D.L. n. 201 del 6/12/2001, convertito con L. 214/2011, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia possono essere eseguite direttamente dal soggetto attuatore, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 25% - pari alla media mediata dei ribassi d'asta in esito a gare già esperite per altri comparti del P.d.Z. vigente, ovvero per la realizzazione da parte del Comune di opere pubbliche della medesima tipologia - sull'importo effettivo delle opere da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza dei Servizi dagli Uffici Comunali competenti, prima del rilascio del relativo permesso di costruire".


2. Di apportare la suddetta integrazione anche agli artt. 1 e 2 del Foglio condizioni, quale parte integrante e sostanziale delle convenzioni oggetto di adeguamento.

3. Di riconfermare le restanti pattuizioni delle convenzioni già stipulate per quanto non integrato con la presente deliberazione.


4. Di dare atto che la presente proposta non comporta spesa, né diminuzione di entrata.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00, al fine di addivenire in tempi celeri alla formalizzazione mediante atto pubblico notarile dell'integrazione alle convenzioni in essere, con conseguente rilascio dei relativi permessi di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali agli interventi di edilizia di tipo economico- popolare ricompresi nel Piano di Zona 167/62


L'Assessore all'Edilizia Privata
e Politiche della Casa
Dott. Tommaso D'Aloia


nu. 

Il Dirigente
Arch. Dario Tadè



Il Responsabile del Servizio
Arch. Marina Zambianchi



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Dott. GIANNI ZILICCHI






COMUNE DI BERGAMO

AREA: Politiche del Territorio
DIREZIONE: Pianificazione Urbanistica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Addi 13.2.2012

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
Arch. Dario Tadè

AREA: Risorse Finanziarie
DIREZIONE: Bilancio e Servizi Finanziari

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore all'Edilizia Privata e Politiche della Casa tramite la Direzione Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere *fav* sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000, che la relativa spesa di € _____ è imputata al cap. _____ (Imp. _____) del bilancio in corso è finanziata con _____

Addi 24-2-2012

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Addi _____

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale, si esprime parere *fav* di legittimità.

Addi, 27 FEB. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perilli



ALLEGATO LETTERA "B"
ALL'ATTO N. 41094/18724 REP.



COMUNE DI BERGAMO

Direzione Territorio e Ambiente

Divisione Politiche della Casa

FOGLIO DI CONDIZIONI

ARTICOLO 1)

La Società Impresa Edile Vigani Giacomo e Figli e C. S.n.c. per brevità definita concessionaria, in forza della convenzione di cui all'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865, e successivo atto integrativo stipulato in data n.Rep....., della quale il presente foglio costituisce parte integrante e sostanziale, si obbliga per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all'intervento edilizio n. 17 di via Calvetti/Moroni nonché delle opere di urbanizzazione secondaria nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. , ovvero, in relazione alle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia funzionali all'intervento suindicato, nel rispetto delle procedure di cui all'atto integrativo di seguito meglio specificato.

Le opere da eseguire del costo presunto di €. 470.377,60 insistono su aree incluse nel P.d.Z. 167 di proprietà comunale acquisite ai sensi della legge 865/71.

Tali opere consistono sommariamente nella realizzazione:

- verde pubblico ;
- parcheggi pubblici;
- sistemazione viaria con realizzazione nuova sede stradale;
- adeguamenti alla rete elettrica, del gas e dell'acqua.

Per la realizzazione delle opere sopraindicate, la concessionaria presenterà al Comune di Bergamo, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della stipula della convenzione di cui all'art. 35 Legge 865/71, ai fini dell'approvazione da parte del Comune di Bergamo e del rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni, i relativi progetti esecutivi corredati da computo metrico estimativo con prezzi desunti dal listino Opere Edili della C.C.I.A.A. nonché tutti i documenti prescritti dal regolamento di attuazione del D.P.R. 554/99 e dal D.lgs.



Giuseppe Tadei

Antonio Difani

163/2006 e s.m.i.

Ad integrazione della convenzione stipulata tra Comune di Bergamo ed Impresa Edile Vignani Giacomo e Figli e C. S.n.c. in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 repertorio Notaio Dott. Santus, registrato a Bergamo il 27 agosto 2009 al n.13121 Serie 1T e trascritto a Bergamo il 28 agosto 2009 ai numeri 54749/34470, 54750/34471 e 54751/34472, e nello specifico ad integrazione dell'articolo 4 relativo alle "Opere di Urbanizzazione", in esecuzione e conformità delle prescrizioni decretate con la delibera della Giunta Comunale in data 29 febbraio 2012 (n.50-12 Registro G.C.), è stato stipulato atto integrativo n.....del....., ai sensi del quale:

- l'esecuzione del suindicato intervento edilizio di tipo economico/popolare facente parte del "Piano di Zona 167" avviene in conformità alle norme dell'originario atto di convenzione in data 4 agosto 2009 n.30748/14075 Rep.,

- su specifica richiesta della suindicata Impresa concessionaria, l'articolo 4 del suindicato originario atto di convenzione relativo alle "Opere di Urbanizzazione", alla fine dell'ultimo capoverso, viene integrato come segue: "Ai sensi dell'art.16, comma 2-bis, del D.P.R. n.380/2001, introdotto dall'art.45, comma 1, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2001, convertito con Legge n.214/2011, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia possono essere eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore, senza ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n.163/2006, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 25% (venticinque per cento), pari alla media mediata dei ribassi d'asta in esito a gare già esperite per altri comparti del P.d.Z. vigente, ovvero per la realizzazione da parte del Comune di opere pubbliche della medesima tipologia, sull'importo effettivo delle opere da eseguire, quale risultante dal computo metrico estimativo approvato in sede di Conferenza dei Servizi dagli Uffici Comunali competenti, prima del rilascio del relativo Permesso a Costruire".

ARTICOLO 2)



Notaio Santus
Giacomo Vignani

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni che verranno impartite dal Comune e comunque sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché, per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia funzionali all'intervento summenzionato, in ottemperanza alle procedure di cui all'atto integrativo sopra evidenziato. L'esecuzione dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, tramite Imprese attestate S.O.A. (Società Organismi di Attestazione).

A tale fine la concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'impresa/e designata/e per l'esecuzione delle opere e la dimostrazione dell'avvenuta regolare procedura ad evidenza pubblica, ovvero, per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia funzionali all'intervento summenzionato, la realizzazione delle relative opere in ottemperanza alle procedure di cui all'atto integrativo sopra evidenziato.


La Concessionaria terrà sollevato ed indenne il Comune di Bergamo da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri che potessero derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia con le eventuali Imprese appaltatrici che verso terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del atto e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.

Nei contratti di appalto dovrà risultare la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con la Concessionaria di conoscere ed accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, il presente atto, rinunciando il soggetto medesimo a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Comune di Bergamo a seguito dell'esercizio da parte di quest'ultimo dei diritti e delle facoltà in detto atto previsti.

ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati, e secondo i criteri di esecuzione dei vari Capitolati Speciali da concordare con gli uffici competenti, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite varianti senza la preventiva approvazione del Comune.

La Direzione dei lavori sarà svolta da un tecnico incaricato dalla concessionaria in possesso



Handwritten signature: F. G. G. G.

Handwritten signature: G. G. G. G.

Handwritten signature: G. G. G. G.

di requisiti previsti dalle vigenti leggi.

La nomina del Direttore dei Lavori dovrà essere effettuata prima dall'inizio dei lavori e comunicata immediatamente al Comune di Bergamo.

E' comunque facoltà della concessionaria revocare in ogni momento il mandato al Direttore dei lavori, con l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione e di darne comunicazione al Comune.

L'accesso ai cantieri ed alle zone dei lavori dovrà essere sempre consentito ai tecnici comunali incaricati dei controlli.

I funzionari comunali avranno la facoltà di vigilanza e controllo sull'esecuzione, sull'avanzamento dei lavori e sulla conformità delle opere del progetto, fermo restando che l'organizzazione del lavoro e le relative responsabilità spettano esclusivamente alle concessionarie.

Quanto sopra non solleva dalle responsabilità di Legge il Direttore dei Lavori nonché il Collaudatore.

L'alta sorveglianza effettuata dai tecnici del Comune non esclude o riduce la responsabilità della concessionaria per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

ARTICOLO 4)

I lavori concernenti le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi, così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate, ai sensi dell'art. art.44 comma 2 L.R. 12/2005 e s.m.i., e dovranno iniziare entro 360 (trecentosessanta) giorni dal rilascio del permesso di costruire ed essere ultimati entro 360 (trecentosessanta) giorni dal loro inizio, salvo eventuale proroga richiesta dalla concessionaria per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore e saranno sottoposte ai rispettivi collaudi tecnici dichiarandosi la concessionaria a conoscenza che non verrà rilasciato certificato di agibilità dei costruendi edifici fino a quando non saranno completamente funzionanti tutte le suddette opere di urbanizzazione.

In tale sede il/i collaudatore/i nominato/i dovrà certificare la rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati ed alle relative prescrizioni esecutive dettate dal Comune di Bergamo.



Adone Tade

Luigi Piffan

Spertur
4

Il Collaudatore sarà nominato dal Soggetto Attuatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, con riferimento alla terna di professionisti individuati dal Comune di Bergamo.

La redazione del certificato di collaudo dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori mentre la consegna delle opere al Comune di Bergamo dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione da parte del Comune di Bergamo del certificato di collaudo.

Fino a tale data tutte le spese di gestione, pulizia, consumi e manutenzione delle attrezzature resteranno ad esclusivo e totale carico della concessionaria ed ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, come pure ogni responsabilità comunque connessa con tali aree, opere ed attrezzature, nei confronti di chiunque, restando il Comune di Bergamo completamente sollevato da ogni azione, molestia, controversia ed onere diretta od indiretta.

Dalla data di consegna delle opere realizzate su aree di proprietà del Comune di Bergamo tutte le spese di gestione, consumi, pulizia e manutenzione passeranno a carico del Comune stesso.

Le spese di collaudo saranno a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 5)

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente foglio di condizioni, la concessionaria ha costituito cauzione mediante fideiussione bancaria n.014/1026320 del 03/08/2009 nella misura complessiva di €. 470.377,60


ARTICOLO 6)

Il Comune di Bergamo sostituirà la concessionaria previa comunicazione scritta, nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 1), qualora le stesse non fossero progettate nei termini previsti dal presente foglio di condizioni o fossero eseguite in contrasto con le prescrizioni dettate dal Comune di Bergamo.

In tali casi, le cauzioni di cui al precedente art. 5) verranno incamerate dal Comune di Bergamo.

ARTICOLO 7)

Conformemente al disposto dell'art. 133, comma 2 D.lgs 163/2006 non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.



Antonio Tordini

Luigi Di Pami

Antonio Tordini


ARTICOLO 8)

Per ogni controversia sull'interpretazione od applicazione del presente foglio di condizioni il Comune e la concessionaria faranno ricorso al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre periti di cui due nominati dalle parti e uno dal Presidente del tribunale di Bergamo.


Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio di condizioni, le parti, per la normativa del rapporto, fanno espresso riferimento alle leggi in materia.

Foro competente sarà quello del Comune di Bergamo.

Bergamo, 21/03/2012



Giuseppe Godei




Leonida Viliani

*Copia autentica conforme all'originale nei miei atti,
con gli allegati*

Bergamo,

8 MAG. 2012



[Handwritten signature]

Nota di trascrizione

Ufficio provinciale di BERGAMO
 Servizio di Pubblicità Immobiliare


Registro generale n. 16782
 Registro particolare n. 10998
 Presentazione n. 15 del 17/04/2012

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 203,00		
	Imposta ipotecaria	€ 168,00	Imposta di bollo	-
	Tassa ipotecaria	€ 35,00	Sanzioni amministrative	-

Eseguita la formalità.
 Somma pagata € 203,00 (Duecentotre/00)
 Ricevuta/Prospetto di cassa n. 11538
 Protocollo di richiesta BG 63045/3 del 2012



Il Conservatore
 Conservatore PANE GIUSEPPE

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	41094/18724
Data	21/03/2012	Codice fiscale	SNT RND 69T16 A794 M
Notaio	SANTUS ARMANDO		
Sede	BERGAMO (BG)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	117 CONVENZIONE EDILIZIA
Voltura catastale automatica	NO

Altri dati

Formalità di riferimento: Trascrizione Numero di registro particolare 34472 del 28/08/2009
 Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione B

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1			
Comune	A794 - BERGAMO (BG)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	84 Particella	16341	Subalterno	-
Natura	EU - ENTE URBANO		Consistenza	40 are 49 centiare

Identificativo dell'immobile nella formalità precedente:

Comune	A794 - BERGAMO (BG)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	-	Foglio 84	Particella 16326 Subalterno -

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE
Denominazione o ragione sociale COMUNE DI BERGAMO
Sede BERGAMO (BG)
Codice fiscale 80034840167
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
Denominazione o ragione sociale IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.
Sede SOVERE (BG)
Codice fiscale 00212000160
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

PREMESSO - CHE IN FORZA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 REGISTRO (N.107 PROP. DEL./2006) IN DATA 16 GENNAIO 2007, IL COMUNE DI BERGAMO HA APPROVATO IL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962 N.167 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IL "PIANO DI ZONA 167"; - CHE CON ATTO IN DATA 4 AGOSTO 2009 N.30748/14075 REPERTORIO NOT.SANTUS, REGISTRATO A BERGAMO 2 IL 27 AGOSTO 2009 AL N.13121 SERIE 1T E TRASCRITTO A BERGAMO IL 28 AGOSTO 2009 AI NUMERI 54749/34470, 54750/34471 E 54751/34472, IN ESECUZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1735 REGISTRO DETERMINAZIONI IN DATA 22 LUGLIO 2009, IN UN PRIMO LUOGO LA SOCIETA' "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C." HA CEDUTO AL COMUNE DI BERGAMO AREE RICOMPRESSE NEL SUDDETTO "PIANO DI ZONA 167", IN PARTICOLARE FACENTI PARTE DEL COMPARTO N.17 VIA CALVETTI/MORONI, ED IN SECONDO LUOGO IL COMUNE DI BERGAMO HA ASSEGNATO IN PROPRIETA' ALLA STESSA SOCIETA' "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.", AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 EX LEGE N.865/71, LE AREE A DESTINAZIONE URBANISTICA RESIDENZIALE COMPRESSE NEL DETTO COMPARTO N.17 VIA CALVETTI/MORONI DEL "PIANO DI ZONA 167", PER CONSENTIRE LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER UNA VOLUMETRIA RESIDENZIALE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A MC.16.100,00 (SEDCIMILACENTO) E UNA VOLUMETRIA DI MC.1.100,00 (MILLECENTO) DESTINATA A SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O D'USO PUBBLICO; - CHE L'AREA TRASFERITA DAL COMUNE DI BERGAMO ALLA SOCIETA' "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C." PER CONSENTIRE LA COSTRUZIONE DI EDIFICI CON UNA VOLUMETRIA RESIDENZIALE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A MC.16.100,00 E UNA VOLUMETRIA DI MC.1.100,00 DA DESTINARE A SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O D'USO PUBBLICO, SITA IN COMUNE DI BERGAMO CENSUARIO BOCCAIONE E' STATA OGGETTO DI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E OGGI E' OCCUPATA DAL COMPLESSO IMMOBILIARE COSTITUITO DA EDIFICI E AREE PERTINENZIALI, IL TUTTO IDENTIFICATO CON IL MAPPALE 16341 (ENTE URBANO) DI ARE 40.49 DEL FOGLIO 84, E CENSITO NEL CATASTO DEI FABBRICATI, AL FOGLIO 84, CON I MAPPALE 16341/1 E 16341 SUBALTERNI DA 701 A 812. CONFINI: DA UN LATO CON IL MAPPALE 21, DA UN SECONDO LATO CON I

Nota di trascrizione

Registro generale n. 16782

Registro particolare n. 10998

Presentazione n. 15 del 17/04/2012

Pag. 3 - Fine

MAPPALI 9921, 5179, 9922, 16256, 16257 E 6207, DA TERZO LATO CON MAPPALE 16323, DA QUARTO LATO CON MAPPALE 16324; - CHE IL COMUNE DI BERGAMO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 29 FEBBRAIO 2012 (N.50-12 REGISTRO G.C.), IN MERITO ALLE VIGENTI NORME RELATIVE ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE" DA REALIZZARE IN ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI TIPO ECONOMICO/POPOLARE DI CUI AL "PIANO DI ZONA 167" REGOLARMENTE CONVENZIONATI, HA DECRETATO DI SPECIFICARE LE MODALITA' APPLICATIVE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RIFERITI AD ALCUNE CONVENZIONI IN ESSERE, PREVIA FORMALE RICHIESTA DEI SOGGETTI ATTUATORI INTERESSATI, MEDIANTE UN'INTEGRAZIONE DA APPORTARE ALL'ARTICOLO DI CONVENZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE"; - CHE LA SOCIETA' "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.", QUALE SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO EDILIZIO FACENTE PARTE DEL COMPARTO N.17 VIA CALVETTI/MORONI DEL "PIANO DI ZONA 167", CONVENZIONATO CON IL CITATO ATTO IN DATA 4 AGOSTO 2009 N.30748/14075 REPERTORIO NOT.SANTUS, HA RICHIESTO AL COMUNE DI BERGAMO L'INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE; - CHE IL COMUNE DI BERGAMO HA ACCOLTO FAVOREVOLMENTE LA RICHIESTA DELLA SOCIETA' "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.". TUTTO QUANTO PREMESSO IL COMUNE DI BERGAMO E LA SOCIETA' "IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI & C. - S.N.C.", DEBITAMENTE RAPPRESENTATI, HANNO INTESO CON IL TRASCRIVENDO ATTO PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DELL'ATTO IN DATA 4 AGOSTO 2009 N.30748/14075 REPERTORIO NOT.SANTUS, REGISTRATO A BERGAMO IL 27 AGOSTO 2009 AL N.13121 SERIE 1T E TRASCRITTO A BERGAMO IL 28 AGOSTO 2009 AI NUMERI 54749/34470, 54750/34471 E 54751/34472, E NELLO SPECIFICO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 4 RELATIVO ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE", IL TUTTO IN ESECUZIONE E CONFORMITA' DELLE PRESCRIZIONI DECRETATE CON LA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 29 FEBBRAIO 2012 (N.50-12 REGISTRO G.C.), PERTANTO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL TRASCRIVENDO ATTO.LE PARTI HANNO DICHIARATO CHE L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO DI TIPO ECONOMICO/POPOLARE FACENTE PARTE DEL "PIANO DI ZONA 167" CHE INTERESSA IL COMPENDIO IMMOBILIARE SOPRA INDICATO AVVIENE IN CONFORMITA' ALLE NORME DELL'ORIGINARIO ATTO DI CONVENZIONE IN DATA 4 AGOSTO 2009 N.30748/14075 REPERTORIO NOT.SANTUS, CON LA PRECISAZIONE CHE L'ARTICOLO 4 RELATIVO ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE", ALLA FINE DELL'ULTIMO CAPOVERSO, VIENE INTEGRATO COME SEGUE: "AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 2-BIS, DEL D.P.R. N.380/2001, INTRODOTTO DALL'ART.45, COMMA 1, DEL D.L. N.201 DEL 6 DICEMBRE 2011, CONVERTITO CON LEGGE N.214/2011, LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SOTTO SOGLIA POSSONO ESSERE ESEGUITE DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO ATTUATORE, SENZA RICORSO ALLE PROCEDURE DI GARA DI CUI AL D.LGS. N.163/2006, FATTA SALVA ED IMPREGIUDICATA L'APPLICAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI SCONTO PARI AL 25% (VENTICINQUE PER CENTO), PARI ALLA MEDIA MEDIATA DEI RIBASSI D'ASTA IN ESITO A GARE GIA' ESPERITE PER ALTRI COMPARTI DEL P.D.Z. VIGENTE, OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI OPERE PUBBLICHE DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA, SULL'IMPORTO EFFETTIVO DELLE OPERE DA ESEGUIRE, QUALE RISULTANTE DAL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPROVATO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DAGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI, PRIMA DEL RILASCIO DEL RELATIVO PERMESSO DI COSTRUIRE". SI ALLEGA AL TRASCRIVENDO ATTO SOTTO LA LETTERA "B", IL "FOGLIO CONDIZIONI" CONTENENTE LA DESCRIZIONE, LE MODALITA' DI ESECUZIONE E LE CARATTERISTICHE DA MANTENERE RIFERITE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE IN ESECUZIONE ALL'INTERVENTO EDILIZIO IN OGGETTO. IL DETTO "FOGLIO CONDIZIONI" MODIFICA ED INTEGRA QUELLO GIA' ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "E" ALL'ATTO IN DATA 4 AGOSTO 2009 N.30748/14075 REPERTORIO NOT.SANTUS. RIMANGONO FERME ED INALTERATE TUTTE LE RESTANTI CLAUSOLE E PATTUZIONI CONTENUTE NELLA CONVENZIONE DI CUI AL CITATO ATTO IN DATA 4 AGOSTO 2009 N.30748/14075 REPERTORIO NOT.SANTUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO DI TIPO ECONOMICO/POPOLARE FACENTE PARTE DEL COMPARTO N.17 VIA CALVETTI/MORONI DEL "PIANO DI ZONA 167". SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE DELLA PRESENTE MODIFICA DI CONVENZIONE, ESONERANDO DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO/SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE COMPETENTE. LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.1341 E 1342 COD.CIVILE LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART.4, LETTERA F.

